

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm. e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 9046/2017 - Sezione Terza Bis

per i docenti: Di Rauso Michele, nato il 18/01/1964 a Capua (CE) e ivi residente alla via San Tammaro n. 41, C.F. DRSMHL64A18B715S; **Di Martino Francesco**, nato il 31/05/1986 a Pompei (NA) e residente a Boscoreale alla via Parrella n. 159/A, C.F. DMRFNC86E31G813U; **Verdolino Raffaele**, nato il 04/04/1984 a Pompei (NA) e residente in Scafati (SA) alla via S. Antonio Abate n. 7, C.F. VRDRFL84D04G813R; **Luongo Claudio**, nato il 26/10/1979 a Capua (CE) e residente in Recale (CE) alla via Turati n. 33/bis Int.1 Sc. A P.1, C.F. LNGCLD79R26B715U; rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elett.te domiciliario in Roma alla via Di Villa Pepoli, 4 c/o l'avv. Giancarlo Caracuzzo. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;

- il **CINECA**, in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché, quanto ai primi tre ricorrenti DI RAUSO, DI MARTINO E VERDOLINO

CONTRO

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.; nonché,
 - la Commissione di Esame nominata con decreto del predettoUSR, ignoti numero e data, che ha operato la valutazione della prova scritta e pratica dei ricorrenti, per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado **Classe di Concorso B15– Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**, per i posti delle **Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata e Molise**;
- nonché, quanto al quarto ricorrente **LUONGO**

CONTRO

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Direttore Generale p.t., nonché
- la Commissione d'Esame del predettoUSR, nominata con decreto, ignoti numero e data, che ha operato la valutazione della prova scritta e pratica dei ricorrenti, per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado **Classe di Concorso B15– Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**, per i posti della **Regione Lombardia**;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a) per i ricorrenti **Di Rauso Michele, Di Martino Francesco, Verdolino Raffaele**: 1) del decreto prot. **MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U) . 0019354** del **3/10/2017** con il quale il **Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** ha approvato la graduatoria finale di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la **Classe di concorso B015 – Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**, Regione Campania, nella parte in cui il nominativo degli stessi ricorrenti non risulta inserito; 2) della richiamata graduatoria finale di

merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la **Classe di concorso B015 – Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**, pubblicata in data 3/10/2017 dall'USR Campania con il decreto impugnato al punto 1), nella parte in cui non risultano inseriti gli stessi ricorrenti;

b) per il ricorrente **Luongo Claudio**: 1) del decreto, ignoti data e numero, con il quale il **Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** ha approvato la graduatoria finale di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la **Classe di concorso B015 – Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**, Regione Lombardia, nella parte in cui il nominativo dello stesso ricorrente non risulta inserito; 2) della richiamata graduatoria finale di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la **Classe di concorso B015 – Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**, pubblicata dall'USR Lombardia con decreto, ignoti data e numero, impugnato al punto 1), nella parte in cui non risulta inserito lo stesso ricorrente;

c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

I ricorrenti sono insegnanti tecnico pratici che, a seguito di sentenza n. 2982/2017 per il ricorrente DI RAUSO e con sentenza n.8172/2017 per i ricorrenti DI MARTINO, VERDOLINO e LUONGO, entrambe dalla Sezione Terza Bis dell'intestato TAR, sono stati ammessi al concorso a cattedre e posti di insegnamento avviato con la pubblicazione dei decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Direttore generale per il personale scolastico nn. 95 e 106 del 23 febbraio 2016 (bando di concorso).

In particolare, gli stessi hanno partecipato alle procedure selettive per la Classe di concorso B15 – **Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**.

Segnatamente, i ricorrenti DI RAUSO, DI MARTINO e VERDOLINO (che avevano presentato domanda per la Regione Campania) hanno svolto tali prove in Campania, mentre il ricorrente LUONGO in Lombardia.

Tuttavia, gli stessi ricorrenti, a seguito delle citate prove suppletive non sono risultate ammesse all'orale.

A seguito di ciò, essi, con ricorso R.G. n. 9046/2017, hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma avverso l'illegittima esclusione dalle prove orali.

In data 7 novembre 2017 si è tenuta la Camera di Consiglio sul ricorso R.G. n. 9046/2017, a seguito della quale la Sezione III Bis, con ord.za n. 5972/2017 ha accolto la domanda cautelare sulla base della seguente motivazione: “Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, la domanda cautelare vada accolta per le motivazioni già indicate nel precedente specifico della Sezione n. 9391/2017 con riferimento alla censura relativa al meccanismo di attribuzione del punteggio alla prova scritta e alla prova pratica, avuto riguardo, in punto di fatto, al punteggio ottenuto dalla parte ricorrente, che supera la c.d. “prova di resistenza”;”.

Tuttavia, gli Uffici Scolastici Regionali resistenti, con i decreti impugnati in epigrafe, hanno approvato e pubblicato le graduatorie finali di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la **Classe di concorso B15 – Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**.

Pertanto, stante l'avvenuta pubblicazione delle citate graduatorie, corre l'obbligo per i ricorrenti di proporre ricorso nella forma dei motivi aggiunti avverso le stesse graduatorie.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI

TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio.

Di recente, gli Uffici Scolastici Regionali resistenti, con i decreti impugnati in epigrafe, hanno approvato e pubblicato le graduatorie finali di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la **Classe di concorso B15 – Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche**.

Emerge, dunque, con tutta evidenza, l'illegittimità della condotta perpetrata dall'Amm.ne resistente che con l'adozione degli atti impugnati persevera nel vanificare la possibilità, per gli stessi ricorrenti di essere immessi in ruolo.

Si consideri, infatti, che, con ord.za n. 5972/2017, l'Ecc.ma Sezione III Bis ha accolto la domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso introduttivo sulla base della seguente motivazione: *“Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, la domanda cautelare vada accolta per le motivazioni già indicate nel precedente specifico della Sezione n. 9391/2017 con riferimento alla censura relativa al meccanismo di attribuzione del punteggio alla prova scritta e alla prova pratica, avuto riguardo, in punto di fatto, al punteggio ottenuto dalla parte ricorrente, che supera la c.d. “prova di resistenza”;*”.

L'Amministrazione resistente, per contro, con la pubblicazione delle graduatorie di merito, persevera nel determinare un'ingiustificata restrizione della platea dei candidati, violando il consolidato principio di *favor participationis*, senza che

tale divieto possa ragionevolmente rinvenire alcuna valida giustificazione di interesse pubblico.

Tale condotta viola i principi di eguaglianza e si palesa incoerente in raffronto agli scopi della procedura selettiva che ha lo scopo di individuare il miglior contraente della pubblica amministrazione.

Il vizio che a monte incide sulla legittimità dell'intera procedura concorsuale è sicuramente quello inerente alle modalità di assegnazione del punteggio alle prove scritte e pratica che in concreto violano la norma di azione superiore e non derogabile rappresentata dall'art. 400 del T.U. N. 297/1994.

Gli odierni ricorrenti, infatti, all'esito della prova scritta e della prova pratica hanno conseguito un punteggio inferiore a 28/40.

Tuttavia, i ricorrenti hanno conseguito un punteggio molto alto nella prova pratica, così come hanno potuto verificare a seguito della visione delle proprie prove.

Nel caso di specie il punteggio della prova scritta è stato calcolato operando la sommatoria del punteggio in trentesimi della prova scritta con quello in decimi della prova pratica, che ha portato al conseguimento di un punteggio complessivo inferiore al minimo di 28 previsto per l'accesso alla prova orale;

Sul punto, occorre rilevare che di recente, il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con sentenza n. 7920/2017, ha affermato che “nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte.

Pertanto l'art.8 comma 4 del bando, laddove prevede che il voto conseguito alla prova pratica “si somma” alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, presenta profili di illegittimità per violazione dell'art. 400, comma 9, del D.lgs. n. 297/94, secondo cui “Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”.

Deve, quindi, essere mantenuta l'equiparazione fra l'insieme delle prove scritte, ove più di una sia prevista, e la prova pratica, costituitivi di un'unica fase concorsuale, con uniforme "spalmatura" dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove;".

Nella fattispecie in esame, laddove l'Amm.ne resistente avesse dato lo stesso peso ad entrambe le prove, i ricorrenti avrebbero avuto diritto a partecipare alla prova orale.

Invero, facendo la media aritmetica tra la prova scritta e la prova pratica, i ricorrenti raggiungono un punteggio superiore a 7/10, che rapportato in quarantesimi è superiore a 28.

Pertanto, l'illegittima mancata ammissione dei ricorrenti alla prova orale, inficia, irrimediabilmente, le graduatorie di merito pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

Invero, la valutazione della prova scritta e della prova pratica, così come compiuta dalla Commissione esaminatrice, contrasta con il disposto di cui all'art. 400 del D.L. 297/94.

Invero, i commi da 9 a 11 del predetto art. 400, statuiscono che: "9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva".

Da tale disciplina emerge che la volontà del Legislatore espressa nel T.U. sull'Istruzione pone un chiaro vincolo alle commissioni esaminatrici, vale a dire

di valutare complessivamente e congiuntamente le prove scritte, grafiche o pratiche.

E' necessario, cioè, che la commissione riconosca lo stesso "peso" alle prove scritte e pratica senza porre le due prove in rapporto di pregiudizialità, ciò che è stato illegittimamente fatto nel bando oggetto di analisi.

Come è chiaro le modalità di valutazione della prova scritta e della prova pratica con frazionamento della valutazione rispetto alla prova orale contrastano con il principio di unitarietà della valutazione espresso dall'art. 400, T.U. 297/1997.

Dunque, i commi da 9 a 11 della citata norma prevedono che le prove scritte e pratiche siano valutate con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale.

Nella fattispecie de qua, per contro, la P.A. ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e solo dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo e, ciò, in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 400 del Testo Unico predetto.

Peraltro, la disciplina prevista nel bando di concorso contravviene, arbitrariamente, a quell'equilibrio logico tra la valutazione delle prove scritte e orale imposto dal T.U. istruzione. Questo, infatti, all'art 400 c. 9, lo si ripete, precisa che le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e, quindi, della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto, essendo ciò confermato dal comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.

Ne consegue che, l'introduzione di un ulteriore criterio selettivo per la prova pratica rispetto alla quale il bando di concorso prevede l'assegnazione di 10 punti ed il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determina l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso, si pone in contrasto con la regola dell'art. 400, d.lgs. 297/1994 secondo la quale i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, senza possibilità di ulteriori frazionamenti.

Invero, così come chiarito dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2677/2015, con riferimento al concorso a cattedre indetto con D.D.G. N. 82/2012, *“la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall'articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale.*

Neppure, di conseguenza, può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso.

Il citato articolo 400, comma 9 specifica, del resto, che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e quindi della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto.

Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.

Questo Collegio ritiene, quindi, indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche e che l'Amministrazione ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa”.

Inoltre, nella prefata sentenza i Giudici di Palazzo Spada affermano, altresì, che “La valutazione della prova pratica e/o di laboratorio non può, quindi, essere valutata a sè stante e il relativo punteggio deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche.

Altrimenti, la prova pratica o di laboratorio, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione non verrebbe ad essere in alcun modo valorizzata”.

Pertanto, contrariamente al modus operandi dell'Amm.ne resistente, così come chiarito nella citata pronuncia, non solo le prove scritte e grafiche debbano essere valutate congiuntamente, bensì anche la prova pratica.

Invero, l'articolo 400, comma 9, del T.U. specifica che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e, quindi, della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto.

Peraltro, tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 del medesimo articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova

scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.

Pertanto, appare evidente che i quaranta punti devono essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte, grafiche o pratiche.

Mentre, nel caso di specie, l'Amministrazione appellante ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e solo dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo.

Da quanto detto, appare evidente che l'illegittima mancata ammissione dei ricorrenti alla prova orale, inficia, irrimediabilmente, le graduatorie di merito pubblicate.

Inoltre, la pubblicazione delle graduatorie in questa sede gravate, oltre a risultare illegittima in quanto attività conseguente un procedura già censurata per molteplici profili di illegittimità, è ulteriormente viziata in quanto costitutiva di un comportamento violativo dei principi di uguaglianza e buon andamento ed imparzialità della P.A., enucleabili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Invero, una condotta ossequiosa dei richiamati principi di matrice costituzionale, avrebbe voluto che l'Amm.ne prevedesse delle prove suppletive anche per i ricorrenti al fine di consentire ai medesimi di partecipare proficuamente al concorso de quo.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già addotti col ricorso originario che, di seguito, si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE PROVE SCRITTE ED ALLE PROVE PRATICHE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, T.U. 16 APRILE 1994, N. 297, COMMI 1, 9 E 10 NELLA PARTE IN CUI SANCISCONO IL PRINCIPIO DELLA UNITARIETA' DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il vizio che a monte incide sulla legittimità dell'intera procedura concorsuale è sicuramente quello inerente alle modalità di assegnazione del punteggio alle prove scritte e pratiche che in concreto violano la norma di azione superiore e non derogabile rappresentata dall'art. 400 del T.U. N. 297/1994.

A. Gli odierni ricorrenti all'esito della prova scritta e della prova pratica hanno conseguito un punteggio inferiore a 28/40.

Tuttavia, entrambi i ricorrenti hanno conseguito un punteggio molto alto nella prova pratica, così come hanno potuto verificare a seguito della visione delle proprie prove.

Nel caso di specie il punteggio della prova scritta è stato calcolato operando la sommatoria del punteggio in trentesimi della prova scritta con quello in decimi della prova pratica, che ha portato al conseguimento di un punteggio complessivo inferiore al minimo di 28 previsto per l'accesso alla prova orale;

Sul punto, occorre rilevare che di recente, il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con sentenza n. 7920/2017, ha affermato che *“nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte.*

Pertanto l'art.8 comma 4 del bando, laddove prevede che il voto conseguito alla prova pratica “si somma” alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, presenta profili di illegittimità per violazione dell'art. 400, comma 9, del D.lgs. n. 297/94, secondo cui “Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”.

Deve, quindi, essere mantenuta l'equiparazione fra l'insieme delle prove scritte, ove più di una sia prevista, e la prova pratica, costitutivi di un'unica fase concorsuale, con uniforme "spalmatura" dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove;".

Nella fattispecie in esame, laddove l'Amm.ne resistente avesse dato lo stesso peso ad entrambe le prove, le odierne ricorrenti avrebbero avuto diritto a partecipare alla prova orale.

Invero, facendo la media aritmetica tra la prova scritta e la prova pratica, entrambe le ricorrenti raggiungono un punteggio superiore a 7/10, che rapportato in quantesimi è superiore a 28.

B. E' utile ripercorrere la concreta disciplina prevista dal bando, mettendola a confronto con quella dettata dalla L. n. 297/1994.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 del decreto 95/2016 *"1. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte, grafiche e pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.*

3. Per i candidati che non sostengono la prova di cui all'art. 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 40 punti. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di 28 punti fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti.

4. Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'art. 5 (prove scritte) che quella di cui all'art. 6 (prova pratica), la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuno dei quesiti a risposta aperta di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0.5. A ciascuno dei due quesiti articolati in 5 domande a risposta chiusa di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per

ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per $\frac{3}{4}$, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all'art. 5 siano più di una, ai sensi dell'art. 400, comma 11 del T.U. 297/1994, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica.

*Alla prova di cui all'art. 6 (prova pratica) è assegnato un punteggio massimo di **10 punti**. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di **28 punti** fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10".*

Per contro i commi da 9 a 11 del predetto art. 400, statuiscono che: "9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. *La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva".*

Da tale disciplina emerge che la volontà del Legislatore espressa nel T.U. sull'Istruzione pone un chiaro vincolo alle commissioni esaminatrici, vale a dire di valutare complessivamente e congiuntamente le prove scritte, grafiche o pratiche.

E' necessario, cioè, che la commissione riconosca lo stesso "peso" alle prove scritte e pratica senza porre le due prove in rapporto di pregiudizialità, ciò che è stato illegittimamente fatto nel bando oggetto di analisi.

Come è chiaro le modalità di valutazione della prova scritta e della prova pratica con frazionamento della valutazione rispetto alla prova orale contrastano con il principio di unitarietà della valutazione espresso dall'art. 400, T.U. 297/1997.

Dunque, i commi da 9 a 11 della citata norma prevedono che le prove scritte e pratiche siano valutate con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale.

Nella fattispecie de qua, per contro, la P.A. ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e solo dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo e, ciò, in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 400 del Testo Unico predetto.

Peraìtro, la disciplina prevista nel bando di concorso contravviene, arbitrariamente, a quell'equilibrio logico tra la valutazione delle prove scritte e orale imposto dal T.U. istruzione. Questo, infatti, all'art 400 c. 9 , lo si ripete, precisa che le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e, quindi, della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto, essendo ciò confermato dal comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.

In tale prospettiva, dunque, il Consiglio di Stato ha chiarito (Sent. 3361/2015) che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche.

Ancora, il Consiglio di Stato rileva la strumentalità dell'equiparazione del punteggio di 21/30 su tre prove rispetto a quello di 28/40 su quattro prove, atteso che, in virtù delle norme già poste in rilievo, la media di 7/10 deve essere riscontrata dalla Commissione dopo l'espletamento di tutte e quattro le prove e non artificiosamente dopo le prime tre, ben potendo la quarta prova consentire di raggiungere la soglia dei 28/40, anche in presenza di una soglia minima di 6/10. Tale soglia minima, infatti, potrebbe essere raggiunta in una o più delle altre prove scritte, così premiando quei candidati la cui professione si svolge prevalentemente nello svolgimento di mansioni pratiche. **Pertanto, la valutazione della prova pratica non può, essere valutata a sé stante e il relativo punteggio deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche.**

Il rapporto pregiudiziale tra le prove e l'illegittimo frazionamento è, peraltro, ottenuto in via indiretta assegnando alla prova pratica un punteggio massimo di 10 punti, di modo che per raggiungere i 28 punti che rappresentano il punteggio complessivo per l'ammissione all'orale è logicamente necessario conseguire il punteggio di 18 punti.

Ne consegue che, l'introduzione di un ulteriore criterio selettivo per la prova pratica rispetto alla quale il bando di concorso prevede l'assegnazione di 10 punti ed il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determina l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso, si pone in contrasto con la regola dell'art. 400, d.lgs. 297/1994 secondo la quale i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, senza possibilità di ulteriori frazionamenti.

Invero, così come chiarito dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2677/2015, con riferimento al concorso a cattedre indetto con D.D.G. N. 82/2012, *“la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso*

all'insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall'articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale.

Neppure, di conseguenza, può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso.

Il citato articolo 400, comma 9 specifica, del resto, che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e quindi della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto.

Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.

Questo Collegio ritiene, quindi, indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche e che l'Amministrazione ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa".

Inoltre, nella prefata sentenza i Giudici di Palazzo Spada affermano, altresì, che *“La valutazione della prova pratica e/o di laboratorio non può, quindi, essere valutata a sè stante e il relativo punteggio deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche.*

Altrimenti, la prova pratica o di laboratorio, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione non verrebbe ad essere in alcun modo valorizzata”.

Pertanto, contrariamente al modus operandi dell'Amm.ne resistente, così come chiarito nella citata pronuncia, **non solo le prove scritte e grafiche debbano essere valutate congiuntamente, bensì anche la prova pratica.**

Invero, l'articolo 400, comma 9, del T.U. specifica che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, **di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche,** quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e, quindi, della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto.

Peraltro, tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 del medesimo articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.

Pertanto, appare evidente che i quaranta punti devono essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte, grafiche o pratiche.

Mentre, nel caso di specie, l'Amministrazione appellante ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e **solo dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo.**

C. Sotto altro profilo, ma connesso al precedente, è illegittima l'attribuzione del punteggio in relazione alla disciplina appena vista di cui all'art. 400 T.U.

istruzione così come riprodotta in parte qua nel decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016.

Ebbene, secondo quanto disposto dall'art. 400 del citato decreto legislativo (testo unico istruzione) al comma 9 e dall'art. 8 del predetto decreto ministeriale al comma 1 "Le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui **quaranta per le prove, scritte, grafiche e pratiche**, quaranta per la prova orale e venti per i titoli (il grassetto vuole porre in risalto proprio il punteggio relativo alle prove scritte e pratiche).

Si è visto nel punto precedente che l'illegittimità discende dal frazionamento di cui al c. 4 del decreto n. 95 rispetto a tale piana disposizione prevista dal t.u. che, si ripete, pone un vincolo alle commissioni consistente nell'attribuzione del punteggio relativo alle prove e ai titoli.

Ciò significa che l'amministrazione non può assegnare un punteggio superiore ai 40 punti comprensivo sia della prova scritta che della prova pratica : il punteggio massimo di 40 deve, dunque, ricomprendere entrambe le prove.

Per contro il bando di concorso nel prevedere un massimo di quaranta punti, distribuiti in 30 punti per la prova scritta e in 10 per la prova pratica, dispone al c. 4 dell'art. 8 che: "*Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'articolo 5 che quella di cui all'articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per tre quarti, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui*

all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'articolo 6 è assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti, fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6 decimi”.

La sproporzione tra il punteggio attribuito alla prova scritta e quello attribuito alla prova pratica rende poi quasi irrilevante quest'ultima, discriminando le classi di concorso per le quali essa dovrebbe assumere un ruolo maggiormente qualificante.

Orbene, nel predisporre la griglia di valutazione della prova scritta in data 10 aprile 2017, come risulta dal Verbale n. 2, la Commissione, in ottemperanza alle disposizioni del bando, ha attribuito alla prova scritta complessivamente un massimo di 40 punti (attraverso la somma tra i 6 quesiti a risposta aperta corrispondente al punteggio massimo di 33 e il punteggio massimo per i 2 quesiti a risposta chiusa corrispondente a 7).

Ha infine riportato il punteggio, ottenuto inizialmente attribuendo 40 punti alla prova scritta, in trentesimi, al fine di aggiungere il punteggio di massimo 10 previsto per la prova pratica.

A tali 40 punti vanno pertanto aggiunti i 10 punti previsti dalla commissione nella predisposizione della griglia di valutazione del 23 giugno per la prova pratica.

Tale somma è infatti resa necessaria proprio dalla volontà delle fonti sovraordinate secondo le quali le prove scritta e pratica concorrono unitamente al raggiungimento della soglia massima dei 40 punti.

Dunque, l'art. 8 c. 4 del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016 è illegittimo poiché la soglia dei 40 punti come la risultante della prova scritta e la prova pratica è stata di fatto, sulla base di una semplice operazione aritmetica, ampiamente superata: si noterà, infatti, che la somma tra la prova scritta (33+7) e quella pratica (10) è di 50 punti, di talchè risulta superata la soglia prevista dalle predette fonti di disciplina di cui all'art. 400 T.U. istruzione e all'art. 8 del d.m. n. 95 del 23 febbraio 2016.

Nonostante, infatti, la Commissione abbia convertito in trentesimi il punteggio attribuito all'esito della prova scritta, come richiesto dal bando attraverso la moltiplicazione per tre quarti, in realtà attraverso tale operazione aritmetica risulta violata la piana disposizione dell'art. 400 del T.U. istruzione.

E' intuitivo, infatti, ritenere che nonostante formalmente i 40 punti tra prova scritta e pratica siano stati rispettati, in realtà, nella sostanza, così non è in quanto il bando supera il massimo di punti cui la commissione è vincolata in forza dell'art. 400 del T.U.

Per concludere sul punto si ripete che il Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2677/2015, ed *ex multis* n. 5633 dell'11-12-2015), ha affermato che “ *la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi dalle disposizioni dettate dall'articolo 400*”.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N° 297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI

ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E SS. DEL D.P.R. 487/94; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Un'ulteriore censura attiene alla violazione dei **principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali.**

E' principio consolidato, infatti, che nelle prove scritte di procedure selettive pubbliche, l'anonimato degli elaborati costituisca una ineludibile garanzia della selezione, quale modalità ordinaria d'accesso agli incarichi nelle amministrazioni di cui all'art. 97 della Costituzione.

Orbene, il principio de quo, risulta essere violato sia con riferimento alla prova scritta che con riferimento alla prova pratica.

Prima di affrontare il tema occorre porsi il problema se una violazione della regola dell'anonimato sia possibile non solo laddove essa avvenga in ragione di regole che la prevedono in astratto (di regola nel bando), cioè laddove la regola stessa sia strutturata in modo da creare un vulnus al principio dell'anonimato, oppure se tale principio possa essere violato anche da comportamenti materiali della amministrazione.

Ebbene già l'Adunanza Plenaria n. 27 del 2013 rispondeva nei seguenti termini :“L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo (come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell' interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità

di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già *ex ante* implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione “. **Tale giurisprudenza cioè prende in considerazione anche l'ipotesi in cui l'azione concreta e i comportamenti della p.a. diano fondamento alla violazione in parola.**

Ne consegue, dunque, chiarita l'ammissibilità che anche con i propri comportamenti scorretti l'amministrazione possa incidere sul principio affermato, che il problema si sposta sul piano della prova dei fatti.

A. Tornando al caso concreto, occorre osservare preliminarmente che il d.P.R. 10 marzo 1989, n. 116, all'art. 7, comma 8 stabilisce che *“i pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame”* ed al comma 6 che *“il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti”*, sottolineandosi l'importanza del momento del riconoscimento o dello scioglimento dell'anonimato. Ciò postula però come imprescindibile che la prova svolta dai ricorrenti sia completamente anonima cioè priva di ogni segno di riconoscimento, cosa che, come si vedrà non è avvenuta per la prova pratica, la quale è stata sottoscritta dal candidato.

Il rispetto di tale principio richiede, infatti, che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga “a conclusione dell'esame”, dopo

l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili violazioni del principio di imparzialità.

Ebbene, se dubbio alcuno i ricorrenti non nutrono, come si vedrà, in ordine alla violazione dell'anonimato nella prova pratica, profili problematici sembrano presentare anche le concrete modalità di svolgimento della prova scritta.

La violazione dell'anonimato, infatti, con riguardo alla violazione della prova pratica emerge *ictu oculi*.

Invero il Miur con propria nota aveva indicato le regole che le commissioni giudicatrici avrebbero dovuto seguire per lo svolgimento delle "operazioni" concorsuali le quali, con riferimento alle prove scritte ed alla prova pratica per la classe di concorso B15 – Campania, sono state disattese.

In contrasto con quanto previsto dalle norme di disciplina (norme generali sui concorsi pubblici, regole del bando e note ministeriali) nel corso della prova scritta e della prova pratica del concorso in esame si sono verificate determinate circostanze fattuali dalla cui analisi può determinarsi il convincimento circa la violazione dell'anonimato: in particolare si consideri che al momento dell'accesso nelle aule ai candidati è stato richiesto di firmare la conferma di corretto inserimento sul modulo contenente il codice di controllo, ricevuto e firmato prima dell'inizio della prova, accostando, per tale via, l'identità del candidato al codice alfanumerico destinato ad attuare l'anonimato.

Inoltre i candidati sono stati invitati a riporre all'interno della busta internografata il modulo contenente il codice di controllo ed il modulo anagrafico e, dopo aver chiuso la busta, sono stati invitati a consegnarla al comitato di vigilanza. Un membro della commissione era presente nel momento in cui il concorrente provvedeva all'inserimento del codice identificativo assegnato, con chiaro pericolo per la violazione del principio di cui in parola.

Quindi, la diretta partecipazione di un membro della commissione all'inserimento del codice identificativo, propedeutico al salvataggio

dell'elaborato associato, appare, di per se stessa, idonea a violare la garanzia dell'anonimato, in quanto, all'evidenza, tale pratica ha consentito ai commissari di conoscere l'abbinamento candidato – codice di controllo, in palese contrasto con i principi di eguaglianza e par condicio fra i candidati oltre che in totale distonia con il principio meritocratico sotteso ad ogni pubblico concorso.

Giova sottolineare inoltre che il codice di controllo era presente sulla scheda stessa dell'elaborato, vulnerando, pertanto, l'anonimato in quanto sarebbe sufficiente per un commissario conoscere il codice di controllo per risalire alla identità del candidato.

La conoscenza, o il pericolo della diretta conoscenza dell'abbinamento candidato – codice di controllo (*a fortiori* se si pensa che le della prova scritta contenevano non più di una ventina di candidati) sono idonei, infatti, a vulnerare in concreto qualsiasi meccanismo astratto di garanzia dell'anonimato. La descritta modalità concretamente utilizzata per l'identificazione degli elaborati, pertanto, merita di essere sanzionata.

Dunque, riprendendo il procedimento concreto, terminate le iniziali operazioni di identificazione e di consegna dei dispositivi elettronici, i candidati, fatti accomodare nell'aula assegnata, sono stati invitati a sorteggiare il proprio codice di controllo e a firmarlo, quindi, è stato chiesto di compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica. È stata consegnata anche una busta, dentro la quale è stato chiesto di inserire i due moduli, ma senza sigillarla. Infine, è stato indicato di porre la busta presso la propria postazione pc.

All'esito della prova, su indicazione della commissione di vigilanza, i candidati hanno atteso seduti che il referente d'aula passasse per le singole postazioni, uno alla volta, inserendo il codice di sblocco per l'inserimento del codice di controllo collegato all'elaborato di ciascun candidato. In alcune aule l'inserimento del codice di controllo assegnato al candidato è avvenuto da parte del candidato stesso, con la supervisione del referente d'aula, in altri casi, è stato

lo stesso referente a provvedere. Sulla base di tali considerazioni possono, pertanto, ritenersi violati i principi che presiedono alla salvaguardia dell'anonimato e le norme che ne danno concreta attuazione (d.p.r. 487/1994, d.lgs. 165/2001, art. 400 d.lgs. 297/1994):

Nella nota prot. n. 14097 contenente istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica rubricata“Scioglimento dell'anonimato”è stato previsto che “le commissioni, al termine delle correzioni, potranno procedere in piattaforma all'abbinamento del codice di controllo con il relativo codice fiscale, riportando a sistema l'abbinamento contenuto nelle buste internografate. Il sistema prospetterà in una colonna l'elenco dei codici di controllo e in un' altra l'elenco dei codici fiscali e le commissioni ne effettueranno l'abbinamento”.

Nella nota Prot. n. 9705 si precisa, inoltre, che: “Dalla scatola urna, contenente i codici di controllo stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati, il candidato estrarrà a caso il proprio codice di controllo. Queste operazioni possono essere svolte, congiuntamente, dal Comitato di Vigilanza e dal Responsabile d'aula”. Lo scopo del codice di controllo è quello di disaccoppiare la prova dall'identità del candidato che l'ha svolta e di assicurare la non ripudiabilità della prova. In sostanza, il codice viene associato alla prova del candidato e riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato. Questo file, che custodisce l'elaborato del candidato ed il codice di controllo, non conterrà invece alcuna informazione relativa al candidato. L'associazione tra l'identità del candidato ed il codice di controllo (e di conseguenza con la prova) viene custodita nella busta cartacea internografata che sarà aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte dalla commissione giudicatrice”.Secondo la nota ministeriale, inoltre, neppure la commissione giudicatrice fino alla apertura delle buste potrà vedere la corrispondenza fra prova e codice di controllo in modo da assicurare una correzione del tutto anonima.

Tuttavia, il codice identificativo con il quale viene salvato il file del compito non è dissociato dalla prova, poiché come si è visto esso è inserito nel file e, dunque, nello stesso elaborato, rendendo del tutto inutile l'associazione di un ulteriore codice così come riportato dalla nota ministeriale.

Da tale complessa disamina deriva che le norme indicate dal Ministero sono state violate dalla Commissione esaminatrice. L'illegittimità dell'intera procedura consegue al principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui la violazione del principio di anonimato è il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, con la conseguenza che la condotta dell'Amministrazione e di chi svolge le sue funzioni è considerata già ex ante implicitamente come offensiva, se connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto.

Inoltre “la violazione, seppur in astratto, della regola dell'anonimato rende, per i suoi effetti invalidanti sulle operazioni di correzione delle prove, di per sé ininfluyente la questione del punteggio attribuito allo stesso ricorrente”(Consiglio di Stato, sez. VI, 05/01/2015, n. 15).

B. La regola dell'anonimato risulta essere poi palesemente violata con riguardo anche alla prova pratica: se la complessità del procedimento testè previsto può dare spazio a dubbi, nessuna incertezza può porsi sulla circostanza che nella prova pratica sia stato violato il principio dell'anonimato.

Tale vizio di legittimità appare essere tanto evidente da “levarsi in alto” sugli altri vizi che afferiscono allo svolgimento delle prove, proprio in ragione del valore dell'anonimato nei cui confronti la giurisprudenza ha assunto una posizione particolarmente sensibile quale espressione del principio costituzionale di imparzialità.

La seconda prova, quella pratica, diretta a testare le specifiche competenze anche didattiche dei candidati, è in concreto consistita nell'affrontare problemi

di cui alla specifica lexartis e nella successiva redazione di un elaborato (relazione tecnica) nel quale si indicavano che indichi i criteri seguiti, i mezzi impiegati, i risultati ottenuti..

La predetta prova pratica, invero, assume un rilievo del tutto centrale per le classi di concorso del tipo di quella in parola, ragion per cui non sembra lecito (rectius legittimo) che il principio dell'anonimato perda ivi la propria coerenza.

D'altra parte rilievo assorbente ha la natura stessa della attività di docente di Laboratori di Fisica.

E' il T.U. sull'istruzione che all'art. 5 pone la figura del docente tecnico – pratico in relazione con quella del docente teorico, ponendo, pertanto una distinzione.

L'Insegnante Tecnico Pratico (I.T.P.) è, dunque, un docente con competenze teorico-pratiche al quale è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori. Tali attività, si svolgono prevalentemente in compresenza con un insegnante "teorico" della disciplina.

Non è un caso, infatti, che la classe di concorso B15 è individuata come "Laboratori" di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, sottolineandosi così l'approccio eminentemente pratico non solo verso i discenti ma, a monte, verso gli stessi docenti.

Tale discorso può, dunque, essere collocato in una prospettiva più generale secondo la quale la prova pratica non può assumere alcun valore deteriore rispetto a quella scritta, per cui è irragionevole la notevole differenza di punteggio attribuito alle due prove (sia consentito rinviare al relativo motivo di ricorso).

Inoltre sul puntosi veda a fortiori il motivo di ricorso che tende a porre luce sull'illegittimità della valutazione delle prove di cui all'art. 8 del decreto n. 95.

Ebbene, come è agevolmente verificabile dalla documentazione allegata, e segnatamente dall'elaborato in cui è consistita la prova pratica oggetto di

ostensione da parte della p.a. a seguito di istanza di accesso agli atti, tutti i ricorrenti hanno posto la propria sottoscrizione sul foglio di lavoro (o relazione tecnica) che faceva parte integrante della prova pratica e all'esterno della busta contenente il materiale di esame, inevitabilmente svelando la loro identità nella fase di correzione.

Si ricorda poi in particolare che il punteggio della prova scritta e quello della prova pratica hanno concorso congiuntamente al raggiungimento della soglia minima ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Né potrebbe valere la tesi che nega per le prove pratiche la rilevanza del principio dell'anonimato. Rilevante per la prima parte ma in conferente per l'ultima è tra le diverse massime la seguente : “Nei concorsi pubblici la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità che la correzione dell'elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio; pertanto, tale regola generale non si applica nel caso di prove pratiche con criteri di valutazione rigidamente predeterminati, in quanto in tal caso l'amministrazione non dispone nella correzione di alcun margine di valutazione” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 02/02/2012, n. 542), ciò per la duplice obiezione che i criteri di valutazione non sono rigidamente predeterminati, essendo per la prova pratica , basati su formule elastiche, e che la prova è stata solo nominalmente pratica ma in fatto e sostanzialmente si è trattato di una prova teorica poiché non è consistita nell'esecuzione di una attività materiale, ma nell'esposizione scritta di risposte alle domande predisposte.

Pertanto qui il principio dell'anonimato che secondo certa giurisprudenza è derogabile per le prove pratiche, torna a riespandersi.

Si richiama sul tema una pronuncia del Massimo Consesso amministrativo, che in una questione simile, così prevedeva: *“Il principio della conservazione dell'anonimato dei candidati ad un pubblico concorso opera, per quanto riguarda le prove pratiche, solo nei casi in cui questa consista in un elaborato*

finale e non anche nei casi in cui la commissione giudicatrice valuta direttamente de "visu il modus operandi" del candidato (per es. esame di dattilografia); è, pertanto, viziata la procedura del concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella quale le buste dei nominativi dei candidati che accompagnano la prova pratica (consistente in un elaborato), data la loro trasparenza, consentono l'individuazione degli stessi, ancorché non sia raggiunta la prova che tale individuazione sia stata concretamente operata dalla commissione giudicatrice" (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/11/1984, n. 853).

Conferente con il surriferito arresto è ancora Consiglio di Stato, sez. V, 24/05/1988, n. 348 secondo cui: *"La deroga alla regola dell'anonimato riguarda soltanto le prove d'esame orali e pratiche e non può essere esteso ad una prova, pur qualificata pratica, ma consistente nella redazione di un elaborato scritto (nella specie, predisposizione del testo di un provvedimento amministrativo)"*.

Preme sottolineare che in ogni caso, anche laddove volesse accogliersi un'interpretazione volta ad affermare una preclusione tra le due prove, il principio dell'anonimato risulta essere chiaramente violato; il pericolo di una parzialità, conseguente alla sottoscrizione del foglio, in spregio ai principi generali sui pubblici concorsi, che fanno divieto al candidato di firmare l'elaborato (tale principio informa tutte le procedure selettive), è attuale per tutte le prove poiché il principio dell'anonimato non può essere valido solo per una delle prove.

Sulla distinzione, ai fini dell'applicazione dell'anonimato, tra prova scritta e pratica valga il richiamo a Consiglio di Stato, sez. V, 08/03/1994, n. 159 secondo il quale : "La prova pratica nei pubblici concorsi è ravvisabile non solo quando il suo espletamento avvenga con il compimento di operazioni materiali, ma anche quando si esplichino mediante operazioni intellettuali il cui contenuto non consista in una astratta e teorica trattazione di una questione, ma in una

dimostrazione del possesso di specifiche conoscenze tecniche e dell'attitudine alla loro concreta applicazione.

Dunque si è realizzata una palese violazione del principio dell'anonimato attraverso il duplice comportamento occorso in sede di svolgimento della prova pratica:

a) Tutti i candidati hanno apposto il proprio nome, cognome e firma sui fogli dell'elaborato della prova pratica;

b) Tutti i candidati hanno (addirittura) apposto la propria sottoscrizione all'esterno della busta internografata contenente l'elaborato (sul quale, si ripete, campeggiava nome e cognome del candidato).

Si ripete che tale circostanza in contrasto con il principio dell'anonimato è icu oculi sindacabile sulla base della documentazione allegata in ricorso.

Sul punto, nel senso della affermazione della violazione del richiamato principio in un caso analogo per la classe di concorso A60, è intervenuta l'ordinanza cautelare del Tar Abruzzo – L'Aquila n. 214 del 2016 pubblicata in data 14/09/2016.

Il Giudice, nell'accogliere la richiesta di misure cautelari dei ricorrenti, ribadisce la sussistenza della violazione dell'anonimato nella fattispecie contraddistinta dal fatto che la Commissione avesse prescritto a tutti i candidati di apporre, con penna nera, nome, cognome e firma su fogli degli elaborati della prova pratica.

La situazione fattuale affrontata dalla richiamata decisione risulta essere del tutto identica a quella che interessa gli odierni ricorrenti.

Sia consentito, per concludere, richiamare la sentenza n. 574/2012 Tar Abruzzo – L'Aquila, su cui riferisce la predetta ordinanza (e al pari di quest'ultima allegata nella documentazione) ove si sottolinea che: *“l'indicazione del nome e del cognome del candidato, così come di ogni altra persona identificata, costituisca aperta (ed anzi la più aperta) violazione della regola dell'anonimato, consentendo la chiara, immediata ed oggettiva*

identificazione dell'autore dello scritto e determinando la valutazione da parte della commissione non già di un candidato indeterminato ma di un candidato (oramai) noto”.

3) VIOLAZIONE ARTT. 8,11 E 12 D.P.R. N. 487/1994, VIOLAZIONE DELL'ART. 400 DLGS N. 297/1994, VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DLGS N. 165/2001, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.M. 95/2016 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ.

La violazione oggetto di censura si incentra sull'**omessa predeterminazione dei criteri di valutazione**, con grave violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio della selezione che presiedono ad ogni procedura concorsuale.

Come afferma costante giurisprudenza, infatti, la Commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere lo svolgimento delle prove da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (i criteri di cui all'art. 12, d.P.R. n. 487 del 1994), ciò in quanto il legislatore ha imposto alla Commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare, pertanto, l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa. Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L'obbligo di previa disposizione delle griglie di valutazione deve, pertanto, porsi anche nell'interesse degli stessi concorrenti, e non solo nell'interesse della p.a. : i candidati, nella generale ottica della prevalenza del merito nei pubblici concorsi, devono poter fare affidamento su criteri antecedenti allo stesso svolgimento delle prove.

Lo stesso orientamento soggiunge che il vincolo in parola deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

Dunque, l'art. 12 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 – con cui è stato approvato il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego” – prevede che: “Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove [...]
“Nell'interpretazione della norma la giurisprudenza costante ha chiarito che “I criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 “(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245).

L'arresto citato (Tar Campania n. 1087 del 2016), soggiungeva che: “ *tra le due opposte tesi che ancora si rinvergono nella giurisprudenza amministrativa in ordine alla questione della sufficienza del voto numerico sotto il profilo*

dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, il Collegio opta per la posizione intermedia, sicuramente più ragionevole, secondo la quale il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia "leggibile" o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell'esame o dello svolgimento delle prove)".

Inoltre lo stesso art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 impone la regola della trasparenza affermando che : "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire ...".

Tale principio può ritenersi inoltre soddisfatto solo allorchè tra la predisposizione dei quesiti e le risposte dei concorrenti astrattamente esatte vi siano una correlazione realizzabile solo attraverso la previa disposizione e comunicazione dei criteri orientativi.

Tale rigorosa impostazione si impone a maggior ragione laddove si consideri che le prove oggetto di disamina appartengono alla categoria della risposta aperta (ben 6 quesiti) ragion per cui è necessaria la predeterminazione dei criteri di valutazione in grado di orientare non solo l'amministrazione ma anche i concorrenti stessi.

La griglia de qua deve essere predisposta prima dello svolgimento delle prove, proprio per non destare sospetto alcuno in ordine alla possibilità di violazioni della parità di trattamento.

Ebbene, nella fattispecie concreta, come è possibile osservare dagli atti, la prima prova, quella scritta, si è svolta in data 4 aprile 2017 mentre la adozione dei criteri di valutazione da parte della commissione è avvenuta in data 10 aprile 2017, dunque, dopo lo svolgimento della prova scritta, tale da poter destare sospetto con riguardo alla possibilità di violazioni della parità di trattamento.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

In via principale si chiede la sospensione del provvedimento di pubblicazione delle graduatorie generali di merito impugnate in epigrafe.

In via subordinata si chiede l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova orale, chiedendo altresì all'Ill.mo Collegio adito di ordinare all'amministrazione di indire delle prove orali suppletive con una commissione in diversa composizione.

L'ammissione con riserva consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza; con essa inoltre si eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

L'ammissione agli orali dei ricorrenti in sede cautelare, eviterebbe, infatti, l'annullamento della procedura selettiva de qua.

Per contro, laddove i ricorrenti venissero definitivamente estromessi dalla procedura concorsuale, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Per tutto quanto sopra, si rende necessaria l'immediata adozione di un provvedimento cautelare di natura conservativa e/o anticipatoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta procura in calce.

Firmato da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: AVVOCATO
Luogo: Caserta
Data: 30/11/2017 12:02:24

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 2021/2018 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 6 febbraio 2018, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio -Roma, depositata in data 21 febbraio 2018, sul ricorso R.G. n. 9046/2017.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta



